

TRATTAMENTI PER LE INVALIDITÀ DI SERVIZIO

Libro VII, Tit. III D.Lgs. n. 66/2010 C.O.M.

a cura di Avv. Francesca Anedda



RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI SERVIZIO – EQUO INDENNIZZO (artt. 1878 a 1883 C.O.M.)

REQUISITO SOGGETTIVO - CAUSA DI SERVIZIO

- Art. 6 del D.I. n. 201/2011 (Monti-Fornero) l'istituto della **causa di servizio** riguarda il solo «personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico», fatti salvi i procedimenti in corso antecedenti alla riforma.
- D.I. 20 febbraio 2017, n. 14 è stata estesa anche al personale della polizia locale, limitatamente all'istituto dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di cura (art. 7, co. 2 ter).

RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI SERVIZIO – EQUO INDENNIZZO (artt. 1878 a 1883 C.O.M.)

REQUISITO OGGETTIVO – ACCERTAMENTO CAUSA SERVIZIO

- Di norma, le menomazioni non sono cagionate dal servizio, bensì dai **fatti «derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio» (art. 64, co.2 D.P.R. 1092/1973)** – il danno subito dal dipendente rappresenta l'attualizzazione del rischio al quale è esposto nello svolgimento dell'attività lavorativa ed al quale non ha potuto sottrarsi
- Fatti eseguiti dietro specifico ordine o in forza di doveri inerenti il proprio ufficio
- Fatti verificatesi in luoghi diversi da dove viene prestato il servizio, a condizione che sia provata la finalità di servizio
- Art. 2, D.P.R. n. 1124/1965 positivizza fattispecie dell'infortunio insorto in itinere, ossia durante percorso dalla sede di lavoro all'abitazione e viceversa.

RAPPORTO DI CAUSALITÀ

Il procedimento di accertamento della causa di servizio è costituito da due momenti logicamente distinti:

1. VALUTAZIONE DI ORDINE GIURIDICO SULLA RICONDUCIBILITA' DEL FATTO AL SERVIZIO
2. VALUTAZIONE DI ORDINE MEDICO LEGALE CIRCA LA DIPENDENZA DELL'INFERMITA' O DELLA LESIONE DAL SERVIZIO

Art. 64, co. 3, D.P.R. 1092/1973: infermità o lesioni si considerano dipendenti dai fatti di servizio quando questi «ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante», ne deriva che il **SERVIZIO** deve portare ad *un quid novi* e ad *un quid pluris* rispetto alle normali cause di insorgenza e di progressione delle infermità.

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

È un procedimento unico disciplinato dall'art. 12 del D.P.R. n. 461/2001, che ha carattere di definitività anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo, rimborso spese di cura e di trattamento pensionistico di privilegio.

È finalizzato al conseguimento dei seguenti benefici:

1. equo indennizzo
2. trattamento privilegiato;
3. indennità una tantum;
4. aspettativa retribuita;
5. rimborso delle spese di cura;
6. trattamenti accessori alla pensione privilegiata diretta.

Onere della prova (dell'infermità o lesione, fatti di servizio, oggettivazione del rapporto di casualità o concasualità) è ex art. 2697 c.c. in capo al soggetto che agisce per il riconoscimento del diritto.

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Procedimento amministrativo complesso, avviato su domanda o d'ufficio. Intervengono:

- la **Commissione medica ospedaliera di prima istanza** ex art. 193 C.O.M. (per la diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva dell'esplicitazione eziopatogenetica, del momento di conoscibilità della patologia e delle sue conseguenze sia sull'integrità psico-fisica e sia sull'idoneità al servizio) – redazione verbale Mob. BL/B ove viene diagnosticata l'infermità o lesione riportata ascrivendola ad una delle Tabelle allegate al D.P.R. n. 915/1978, dopodiché è trasmesso al CVCS.
- **Commissione di verifica per le cause di servizio** (ex CPPO) che esprime parere sulla sussistenza del rapporto causale.

CRITERIOLOGIA MEDICO-LEGALE

Tabelle allegate al D.P.R. n. 915/1978 e s.m.i.

- Tab. A: dal 20% al 100% di invalidità
- Tab. B: dall 11% al 20% di invalidità (indennità una tantum)
- Tab. E: assegni di superinvalidità
- Tab. F: assegni in caso di cumulo di infermità

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI SERVIZIO

La domanda deve essere presentata in forma scritta all'ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando ogni documento utile.

Termine di decadenza: **6 mesi dal verificarsi dell'evento dannoso o dalla data di conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento** (anche dopo la cessazione dal servizio) (art. 2, co. 1 e 2, D.P.R. n. 461/2001).

ACCERTAMENTO DELLE LESIONI TRAUMETICHE DA CAUSA VIOLENTA (art. 1880 C.O.M.)

Il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio, in caso di lesioni traumatiche, è pronunciato - nel più breve tempo possibile e, comunque, durante la degenza del militare - dal direttore dell'ospedale militare, sempre che dette lesioni siano immediate o dirette, con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa violenta, e abbiano determinato inizialmente il ricovero in un ospedale militare (art. 1880 C.O.M.).

In ogni caso, l'interessato può chiedere l'applicazione della normale procedura di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio prevista dal D.P.R. n. 461 del 2001.

REVISIONE DEL TRATTAMENTO

Accertata e non contestata la dipendenza da causa di servizio. Attribuito il trattamento privilegiato ovvero emesso decreto negativo (infermità non classificabile)

AGGRAVAMENTO: revisione ex art. 70 del D.P.R. 1092/1973 del trattamento già concesso o del provvedimento negativo a causa della evoluzione peggiorativa della malattia nel periodo intervallare. Il concetto di aggravamento include quello di **INTERDIPENDENZA** (nesso causale tra la pregressa situazione patologica ed i segni della malattia sopravvenuta)

RICLASSIFICAZIONE: infermità da ascrivere a categoria superiore

EQUO INDENNIZZO

È un beneficio economico previsto per il solo personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico e polizia locale in presenza dei seguenti presupposti:

1. riconoscimento dipendenza da causa di servizio d'infermità ascrivibile alla Tabella A o B – art. 1882 C.O.M.
2. beneficio al dipendente e agli eredi (cfr. art. 1883 C.O.M. per i superstiti di militari deceduti a seguito di incidente di volo – anticipo dell'equo indennizzo misura dei 9/10 ammontare globale)
3. consiste in un'indennità *una tantum* commisurata all'entità della menomazione e alla retribuzione percepita al momento della domanda amministrativa, ridotta in ragione dell'età (- 25% over 50; - 50% over 60, con riguardo al tempo dell'evento)

EQUO INDENNIZZO

Il procedimento per la concessione dell'equo indennizzo (di solito richiesto unitamente alla domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio) è regolato dal D.P.R. N. 461/2001 ed è riferibile anche al personale militare non in servizio permanente e agli allievi delle Forze di polizia a ordinamento militare.

Giurisdizione: Tribunale Amministrativo, trattandosi di un emolumento di natura retributiva.

L'accertamento, invece, della mera dipendenza da causa di servizio ai fini della ppo è stata recentemente ammessa alla giurisdizione della Corte dei Conti – finalità previdenziale.

EQUO INDENNIZZO: NON CUMULABILITÀ

Pensione di privilegio per le stesse infermità: l'equo indennizzo è cumulabile solo per il 50%; l'ente che ha liquidato l'indennizzo può chiederne la restituzione del 50% (art. 144, D.P.R. n. 1092/1973); per gli statali, rateizzazione mensile fino a 1/10 della PPO - art. 50, D.P.R. n. 686 del 1957

Assicurazione statale (art. 50, D.P.R. n. 686/1957).

Autorizzazioni missioni fuori area

EQUO INDENNIZZO: CUMULABILITÀ

Azione risarcimento del danno ed equo indennizzo (Cons. St., Adunanza plenaria, n. 1/2018)

Risarcimento del danno con indennizzo da assicurazione di tipo privato o rendita INAIL: ESCLUSO IL CUMULO (Cass. SS.UU. n. da 12565 a 12567 del 2018)

Cass. SS.UU. n. 12564/2018 (ammesso cumulo tra P.P.O. e risarcimento del danno)

TRATTAMENTO PRIVILEGIATO ORDINARIO

Tit. III, capo III, Lib.VII, C.O.M.

- **Artt. 1842 e 1884 C.O.M. e 64 D.P.R. n. 1092/1973**: spetta al dipendente pubblico che abbia riportato, a causa del servizio, lesioni o infermità di natura inabilitante (**ascrivibili alla tabella A**), a nulla rilevando la durata del rapporto di lavoro né l'entità della contribuzione versata
- Il concetto di **"privilegio"** si spiega con la natura risarcitoria in senso lato **del trattamento** – Compatibilità con il sistema di calcolo contributivo
- Cumulo con il risarcimento del danno fruito ad altro titolo (C. conti, sez. IV, 81370/1993; contra, Cass. sez. III, 1637/1991)
- Facoltà di opzione se il fatto è coperto da norme antinfortunistiche, ex art. 66, co. 2, D.P.R. n. 1092/1973
- La p.p.o assolve anche una **FUNZIONE PREVIDENZIALE**, nei confronti del lavoratore, avendo lo scopo di coprire il rischio di vedere diminuita la propria capacità di lavoro e, quindi, il proprio guadagno per effetto di invalidità determinate da fatti di servizio.

TERMINI, DECORRENZA E LIQUIDAZIONE PPO

- Liquidazione d'ufficio del trattamento al cessato dal servizio per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio (art. 167, D.P.R. n. 1092/1973)
- Il trattamento privilegiato è chiesto entro 5 anni dalla cessazione dal servizio [*quindi anche per altre cause*] (art. 169, D.P.R. n. 1092/1973 e la decadenza non opera se, nel corso del servizio, vi è stata constatazione della patologia di natura inabilitante) - 10 anni termine di decadenza in caso di Morbo di Parkinson
- **Malattie a decorso lento**: i 5 anni decorrono dalla manifestazione (C. Cost. n. 323/2008, per dipendenti statali; id., n. 43/2015 per dipendenti ex CPDEL)
- La **decorrenza della pensione**, in caso di cessazione del servizio per la specifica causa invalidante, coincide con la data di collocamento a riposo, mentre in caso di cessazione per altre cause (trattamento privilegiato a domanda), la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.

TIPOLOGIA DEI TRATTAMENTI DI PRIVILEGIO

- Per la valutazione del danno medico-legale, disposizioni in materia di pensioni di guerra. Si applicano le tabelle A, B, E, F allegate al DPR 834/1981
- Se l'infermità è ascrivibile alla Tab. B: **INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO** EX ART. 1890 C.O.M.
- Se è ascrivibile alla Tab. A: 1) **PENSIONE PRIVILEGIATA** (ARTT. 1885-1887 C.O.M) per infermità o lesioni non suscettibili di miglioramento; 2) **ASSEGNO RINNOVABILE** (ART.1889 C.O.M.) per le patologie suscettibili di miglioramento;
- Incrementi per attività di volo e aeronavigazione (artt. 1898 e 1899 C.O.M)

PENSIONE PRIVILEGIATA

Ufficiali, Sottufficiali e Graduati: la quantificazione del trattamento varia:

- **> 15 anni di anzianità di servizio** (art. 52 D.P.R. 1092/1973) è liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, se più favorevole rispetto al secondo metodo di calcolo;
- **< 15 anni di anzianità di servizio** (art. 67 D.P.R. 1092/1973), la pensione corrisponde ad una percentuale della base pensionabile, crescente in funzione del grado di invalidità.

PERSONALE MILITARE VOLONTARIO – PENSIONE PRIVILEGIATA TABELLARE (ex art. 6, comma 5, D.P.R. 1092/1973, ART. 1886 C.O.M.)

- La liquidazione rientra nella specifica competenza del Mef
- Ai sensi dell'art. 1886, co. 3, C.O.M. è esente da imposta di reddito
- Calcolo è rapportato alle tabelle previste per le pensioni di guerra: al grado di invalidità riconosciuto al soggetto corrisponde una determinata categoria di pensione. All'importo si aggiunge IIS
- Regole a sé per gli allievi delle Accademie - Art. 76, D.P.R. n. 1092/1973 (art. 1887 C.O.M.)

ASSEGNO RINNOVABILE

Riconosciuto per infermità di Tab. A
suscettibili di miglioramento (art. 1889 C.O.M.)

Periodo di erogazione: da 2 a 4 anni, in relazione al tempo necessario per il miglioramento ex art. 68 D.P.R n. 1092/1973, art. 5 l. n. 9/1980 (cfr. art. 1889 C.O.M.)

Importo = a quello previsto per la pensione privilegiata

INDENNITÀ UNA TANTUM

- **Destinatari:** militari che hanno riportato una lesione/infermità ascrivibile alla Tab. B
- **Importo:** una o più annualità della pensione di VIII categoria, con un massimo di 5 (art. 1890 C.O.M. che richiama artt. 69, co. 1, D.P.R. n. 1092/1973 e 4, co. 2, Legge n. 9/1980)

ASSEGNI ACCESSORI ALLA PPO

Agli invalidi per servizio, competono, in aggiunta alla pensione o all'assegno rinnovabile, gli assegni accessori previsti dal D.P.R. 1092/1973 (art. 1894 C.O.M.), che sono:

1. assegno di superinvalidità integrativo;
2. assegno di cumulo per coesistenza di infermità;
3. assegno di incollocabilità;
4. indennità di assistenza e di accompagnamento.

Tali assegni non sono reversibili ai superstiti.

VITTIME DEL SERVIZIO E SOGGETTI ESPOSTI A PARTICOLARI FATTORI DI RISCHIO (artt. 1898-1907 COM; artt. 1076-1084 TUOM)

Nel Titolo III Capo IV del Libro VII COM dedicato ai trattamenti speciali correlati alla causa di servizio, sono riassettate le disposizioni concernenti le particolari provvidenze in favore delle vittime del servizio e dei soggetti esposti a specifici fattori di rischio.

Per **vittime del servizio** devono intendersi tutti i soggetti facenti parte di una macro categoria comprendente sia le cc.dd. «vittime del dovere», ai sensi e per gli effetti, dell'art. 1, comma 563 del D.Lgs. n. 266/2005, che il cc.dd. «**equiparati**» ai sensi dell'art. 1 comma 564, D.Lgs. n. 266/2005.

VITTIME DEL DOVERE

Sono «**vittime del dovere**» i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatesi (art. 1, comma 563, D.Lgs. n. 226/2005):

- a. nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
- b. nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
- c. nella vigilanza di infrastrutture civili e militari;
- d. in operazioni di soccorso;
- e. in attività di tutela della pubblica incolumità;
- f. a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionali, non aventi, necessariamente, carattere di ostilità.

Per **vittime del dovere** devono intendersi i soggetti richiamati all'art. 3 della legge 466/1980 (magistrati ordinari, militari dell'Arma dei carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, Corpo Forestale dello Stato, funzionari di Pubblica Sicurezza, Corpo di Polizia femminile, Polizia penitenziaria, Vigili del fuoco, Forze armate dello Stato).

EQUIPARATI ALLE VITTIME DEL DOVERE

art. 1, comma 564, D.Lgs. n. 266/2005. Sono equiparati alle vittime del dovere «coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali ed operative».

I benefici attualmente riconosciuti a seguito del processo di equiparazione delle stesse alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono:

- a. assegno vitalizio di euro 500,00 per tutte le categorie coinvolte;
- b. assegno di borse di studio;
- c. collocamento obbligatorio;
- d. esenzione dal pagamento dei ticket per ogni prestazione sanitaria;
- e. assistenza psicologica a carico dello Stato;
- f. speciale assegno vitalizio mensile di euro 1.033,00;
- g. doppi annualità della pensione (art. 2 comma 105, l. 244/2007);
- h. assegno vitalizio di 258,00 euro ai figli maggiorenni ancorché non conviventi;
- i. speciale elargizione pari a euro 2.000,00 per punto percentuale di invalidità, fino ad un massimo di euro 200.000,00.

VITTIME DEL TERRORISMO

L'art. 1904 COM rinvia alle norme in materia di vittime del terrorismo della criminalità e del dovere, che si applicano anche al personale militare (Legge 466/1980; Legge 302/1990; 407/1998; Legge 206/2004; Legge 207/2005). Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, l'istruttoria e la liquidazione delle provvidenze sono di competenza del Ministero dell'Interno.

Per «**atti di terrorismo**» e «**stragi**» si intendono le azioni criminose compiute sul territorio nazionale, o extra nazionale se coinvolgenti cittadini italiani, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Destinatari dei benefici sono le vittime dei predetti atti ed i loro familiari superstiti.

Si considerano vittime del terrorismo anche i familiari:

- a. delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980;
- b. delle vittime e superstiti della c.d. Banda della Uno Bianca;
- c. superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961.

VITTIME DEL TERRORISMO

Tra i benefici più rilevanti (esenti da imposte dirette e indirette e soggetti a rivalutazione automatica), si rammenta la **speciale elargizione** nella misura massima di euro 200.000,00 agli invalidi permanenti con invalidità non inferiore all'80% della capacità lavorativa ed ai superstiti delle stesse vittime.

Se la riduzione della capacità lavorativa è nella misura di almeno il 25% o superiore spetta all'invalido uno speciale **assegno vitalizio** pari ad euro 1.033,00 mensili.

Alle vittime del terrorismo spettano, oltre ai benefici già indicati per le vittime del dovere, ulteriori benefici previdenziali e fiscali:

- a. incremento della pensione all'invalido, alla vedova o agli orfani nella misura pari al 7,50% ai fini della pensione e del trattamento di fine rapporto o equipollente;
- b. aumento figurativo di dieci anni contributivi ai fini della pensione e della buonuscita;
- c. equiparazione ad ogni effetto di legge ai grandi invalidi di guerra;
- d. diritto immediato alla pensione diretta;
- e. raggiungimento della massima anzianità grazie ai dieci anni figurativi e corresponsione della pensione diretta o di reversibilità pari all'ultima retribuzione e con l'aumento del 7,50% per coloro i quali, con un'invalidità non inferiore ad $\frac{1}{4}$, hanno proseguito l'attività lavorativa;
- f. determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta, non decurtabile ad ogni effetto di legge;
- g. adeguamento della pensione in godimento, al trattamento del pari grado in servizio;
- h. applicazione dell'esenzione IRPEF ai trattamenti pensionistici.

VITTIME DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (Legge n. 302/1990)

Sono **vittime della criminalità**, coloro che subiscono un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi, nel territorio dello Stato, di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416- bis c.p..

Le condizioni per la concessione della tutela:

- a) che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo, ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p.;
- b) che il soggetto leso risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava

Si applicano i **benefici** previsti per le vittime del terrorismo, tra i più importanti si ricorda: speciale elargizione agli invalidi permanenti e ai loro superstiti; assegno vitalizio; speciale assegno vitalizio; due annualità di pensione ai superstiti; applicazione benefici di guerra; rivalutazione automatica annuale e l'esenzione dalle imposte dirette, diritto al collocamento obbligatorio e alle borse di studio.

SUPERSTITI DELLE VITTIME DEL SERVIZIO

Speciale elargizione ai superstiti del personale non in servizio permanente deceduto durante il servizio (art. 1895 COM)

Destinatari: familiari del personale militare non in servizio permanente, ai quali è riconosciuta la somma di euro 25.822,84 a condizione che il militare sia caduto durante il servizio e che, al momento dell'evento dannoso, non si trovasse in licenza, in permesso o fuori dal presidio senza autorizzazione.

Art. 2181 COM «Speciale elargizione ai superstiti degli allievi delle Forze di polizia a ordinamento civile deceduti durante il servizio ed equo indennizzo»

Art. 1895, co. 1, COM comprende le seguenti categorie di militari:

- a) militari in servizio di leva;
- b) richiamati delle Forze Armate della GdF e nei corpi ausiliari delle Forze Armate;
- c) allievi carabinieri;
- d) allievi finanziari;
- e) allievi delle accademie militari;
- f) allievi delle scuole e dei licei militari;
- g) volontari in ferma.

È sufficiente che l'evento lesivo sia accaduto durante il servizio, anche se non a causa di esso.

SPECIALE ELARGIZIONE AI SUPERSTITI DEL PERSONALE DECEDUTO A CAUSA DEL SERVIZIO

(art. 1896 COM)

Destinatari: superstiti dei militari deceduti in attività di servizio **per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio.**

Art. 2182 «Speciale elargizione ai superstiti del personale e degli allievi delle Forze di polizia a ordinamento civile deceduti a causa del servizio»

L'importo della speciale elargizione è pari al 50% delle provvidenze in favore delle vittime del terrorismo ovvero 200.000 euro, aumentate del 30%, quando il dante causa ha familiari fiscalmente a carico – rivalutazione annuale automatica

Al comma 1, si considerano le seguenti categorie di personale:

- a) militari in servizio permanente di complemento;
- b) personale delle Forze di Polizia a ordinamento militare;
- c) militari in servizio di leva;
- d) richiamati nelle Forze Armate, nella Gdf e nei corpi ausiliari;
- e) allievi carabinieri;
- f) allievi finanziari;
- g) allievi delle accademie militari;
- h) allievi delle scuole e dei licei militari;
- i) volontari in ferma

PREMINENTE INCIDENZA DEL NESSO DI CAUSALITÀ

SPECIALE TRATTAMENTO PENSIONISTICO DI REVERSIBILITÀ EX (art. 1897 COM)

- Disciplina il trattamento pensionistico di reversibilità spettante al coniuge superstite e agli orfani dei militari caduti vittime del dovere, in servizio di ordine pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, ovvero deceduti successivamente per la stessa causa (riproduce art. 93 del D.P.R. 1092/1973)
- Se la vittima del servizio sono Ufficiali, sottoufficiali e graduati delle Forze Armate e della Forze di polizia a ord. Mil. la pensione privilegiata corrisponde alla misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso, o se più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili.
- Gli assegni per il nucleo familiare e IIS sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.
- Può essere riliquidato per variazione composizione del nucleo familiare e per miglioramenti economici ai militari in servizio di grado corrispondente;
- **PER I MILITARI DI TRUPPA** – la pensione privilegiata è liquidata con i criteri della pensione tabellare ex art. 1886 COM
- **NON** si estende a genitori e collaterali

PROVVIDENZE AI SOGGETTI ESPOSTI A SPECIFICI FATTORI DI RISCHIO

ART. 1905 COM «Provvidenze alle vittime di incidenti causati da attività istituzionali delle Forze Armate» - per il ristoro di incidenti arrecati da attività operative e addestrative svolte dalle Forze Armate sul territorio nazionale è concessa ai superstiti un'elargizione di 51.645,69 euro non cumulabile con altre provvidenze corrisposte allo stesso titolo (domanda da presentare entro 5 anni dalla data dell'incidente)

Art. 1906 COM «Provvidenze a favore delle vittime di ordigni bellici in tempo di pace» - trattamento di quiescenza consistente nella pensione privilegiata tabellare ex **art. 1886 COM** – è ESTESA ai cittadini italiani, ovvero ai familiari in caso di decesso, divenuti invalidi a seguito dello scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze Armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate.

Art. 1907 COM «Personale esposto a particolari fattori di rischio» e art. 1079 TU n. 90/2010 – è riconosciuta la causa di servizio e adeguati indennizzi (speciale elargizione) al personale italiano, che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro o fuori i confini nazionali, abbia contratto infermità o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative, al personale impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccate munizioni, nonché al personale civile e italiano nei teatri operativi all'estero

DOMANDA

Sui termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento dello Status di vittima, nonché delle richieste dei rispettivi benefici si rinvia ad una trattazione a parte.